Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 6 agosto 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 468.
Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. Pag. 2122

LEGGE 29 luglio 1949, n. 469.
Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari. Pag. 2122

LEGGE 29 luglio 1949, n. 470.
Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti . . . Pag. 2122

LEGGE 29 luglio 1949, n. 471.
Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica. Pag. 2122

LEGGE 29 luglio 1949, n. 472.
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati . . Pag. 2123

LEGGE 29 luglio 1949, n. 473.
Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina . . . . . . Pag. 2123

LEGGE 29 luglio 1949, n. 474.
Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento . . . . Pag. 2124

LEGGE 3 agosto 1949, n. 475.
Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro . . . . Pag. 2125

LEGGE 3 agosto 1949, n. 476.
Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici . . Pag. 2125

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Provvedimento n. 180 del 30 luglio 1949, riguardante la proroga della Cassa compensazione metano, il prezzo del coke metallurgico, la quota spese di sbarco del carbone e il prezzo del carbone polacco . . . Pag. 2126
Provvedimento n. 182 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo del carbonato sodico e della soda caustica fusa. Pag. 2126
Provvedimento n. 183 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo e il numero delle pagine dei giornali quotidiani di carattere economico . Pag. 2127
Provvedimento n. 184 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata e degli stigliati di canapa verde per la campagna 1948-49 Pag. 2127

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2127

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica:
Concorso ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A) Pag. 2128
Concorso a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) Pag. 2131
Concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) . . . . Pag. 2134

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 468.

Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, è riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 469.

Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 470.

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' estesa dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

E' altresì estesa dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 471.

Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.

Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 472.
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1° marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità, a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Art. 2.

Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendente di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.

Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 250 milioni viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (13° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 473.
Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonchè le società costituite da tali Enti, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'art. 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè quelle di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per le vendite previste dal primo comma dell'art. 1 la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni dovrà essere stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dai decreti Ministeriali di cui all'art. 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà accordare il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalità richiamate dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, eccezionalmente, autorizzare l'elevazione dell'interesse, di cui alla prima parte del presente articolo, di una aliquota aggiuntiva non superiore all'uno per cento.

Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sarà corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

Art. 3.

Si applicano per gli acquisti di terreni con pagamento rateale che saranno effettuati in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa la decadenza dei beneficiari dal concorso statale, la perdita delle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle altre sanzioni previste dallo stesso art. 9.

Art. 4.

Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero

eventualmente beneficiare in virtù di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni è estesa la decadenza prevista dall'art. 3.

Art. 5.

Il pagamento del concorso statale previsto dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'autorizzazione di spesa di tre miliardi di lire, di cui all'art. 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 474.

Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento autorizzati, entro limiti determinati, ed emettere cartelle ed obbligazioni, è consentita l'emissione fino a venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Istituti possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste effettivamente in circolazione.

Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per il loro importo residuo.

Art. 2.

Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni possono essere raggruppate in titoli multipli di duecento o quattrocento di esse.

Art. 3.

Gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario possono, in aggiunta alle operazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concedere, con le modalità di cui al presente decreto ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, anche mutui destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopra elevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso.

L'ammontare di ciascun mutuo non può eccedere la metà del valore cauzionale dell'immobile, da stabilirsi a giudizio esclusivo dell'Istituto mutuante, in base al progetto dei lavori preventivati ed alla capacità del reddito, a costruzione ultimata, valutata ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo precedente possono essere erogati, in contanti o in cartelle, anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, e saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo fino a cinquanta anni.

I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalità e nella misura stabilita dagli Istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, e sempre che il mutuario abbia già impiegato, per l'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti, almeno la metà della spesa totale del preventivo, ammesso dall'Istituto per la costruzione o riparazione, e lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che la spesa occorrente per il loro completamento non superi l'ammontare del mutuo concesso.

Le semestralità costanti di ammortamento comprenderanno una quota di capitale e di interessi, una quota per rimborso di diritti erariali e per diritti di commissione nonchè, quando il mutuo sia pagato in contanti, la provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle da ratizzarsi sulle semestralità o da corrispondersi in altra forma concordata.

Gli interessi dovuti sui versamenti in contanti eseguiti in conto del mutuo prima che sia iniziato l'ammortamento possono essere capitalizzati e calcolati in aumento del mutuo stesso.

Art. 5.

Le operazioni effettuate dagli Istituti di credito fondiario in forza dell'art. 3 della presente legge sono regolate, oltre che dalle disposizioni della legge stessa, da tutte quelle che regolano il credito fondiario, in quanto siano con essa compatibili.

Art. 6.

Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, l'Istituto mutuante, in conformità alle norme dettate dall'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, può provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente

Art. 7.

Entro venti giorni dall'eseguito sorteggio delle cartelle ed obbligazioni, gli Istituti di credito fondiario edilizio ed agrario di miglioramento sono tenuti alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei numeri dei titoli estratti.

Entro lo stesso termine gli Istituti anzidetti debbono provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri dei titoli estratti precedentemente, che non siano stati presentati per il rimborso. Tale pubblicazione sostituisce quella di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 8.

Le cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 9.

Alle cartelle emesse dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sul credito fondiario (regio decreto 16 luglio 1905, numero 646).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 475.

Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione di speciali compensi al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, centrale e provinciale dipendente dal Ministero del tesoro o comunque ivi in servizio, al personale della Corte dei conti, delle Ragionerie centrali, degli Uffici regionali di riscontro delle regioni, delle Ragionerie, dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche, purchè appartengano al ruolo della Ragioneria generale (con esclusione di coloro che godono di altre indennità, assegni, diritti, proventi, compensi speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato), da erogare nel secondo semestre dell'anno 1949 in relazione ad eccezionali prestazioni di lavoro, è autorizzata la spesa di lire 278.000.000 da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Per l'onere derivante dall'applicazione della presente legge verranno utilizzate le maggiori entrate derivanti dal versamento in conto « entrate eventuali » della somma di lire 278.048.645,85, quale importo degli utili netti ricavati da operazioni di negoziazione di valute estere effettuate in gestione speciale dalla Banca d'Italia per conto del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 476.

Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49.

La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.

Art. 2.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art. 3.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente.

Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria 1947-48, è riaperto fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Alla erogazione delle dette spese, nonchè di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 180 del 30 luglio 1949, riguardante la proroga della Cassa compensazione metano, il prezzo del coke metallurgico, la quota spese di sbarco del carbone e il prezzo del carbone polacco.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 180 del 30 luglio 1949, ha deciso quanto appresso:

Proroga della Cassa di compensazione metano

A modifica della circolare prezzi n. 161 del 28 marzo 1949, il funzionamento della Cassa di compensazione metano, previsto fino al 31 luglio 1949, è prorogato al 31 dicembre 1949, salvo l'emanazione di provvedimenti legislativi che regolino diversamente la materia.

Restano confermate le precedenti disposizioni riguardanti la misura della contribuzione alla Cassa, le erogazioni di questa e le esenzioni.

La Cassa di compensazione metano continua ad essere gestita dal Comitato istituito con circolare n. 142 del 15 gennaio 1948 del Ministero dell'industria e del commercio.

Prezzo del coke metallurgico.

A parziale modifica della circolare n. 170 dell'11 maggio 1949, e con decorrenza immediata, i prezzi del coke metallurgico nelle pezzature da 20 a 40 mm. e da 10 a 20 mm. sono modificati come segue:

pezzatura da 20 a 40 mm.: aumento da L. 19.800 a L. 20.250 a tonnellata;

pezzatura da 10 a 20 mm.: diminuzione da 18.000 a L. 16.870 a tonnellata.

Quota spese di sbarco del carbone nel porto di Salerno.

A chiarimento delle circolari n. 163 del 28 marzo 1949 e n. 170 dell'11 maggio 1949, si precisa che la quota spese di sbarco in vigore nel porto di Salerno dall'11 maggio 1949 è di L. 660 alla tonnellata, riferita alla rata di discarica di 1000 tonnellate nelle 24 ore.

Prezzo del carbone polacco.

A parziale modifica della circolare n. 170 dell'11 maggio 1949, il prezzo cif del carbone polacco, pezzatura, trasportato via mare, è ridotto da L. 11.300 a 10.800 a tonnellata dal 1° agosto al 30 settembre 1949.

(3136)

Provvedimento n. 182 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo del carbonato sodico e della soda caustica fusa

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 182 del 30 luglio 1949, a modifica della circolare n. 52 del 4 febbraio 1948, ha stabilito, con decorrenza immediata i nuovi prezzi del carbonato sodico e della soda caustica fusa:

1. — *Carbonato di sodio* (soda solvay) prezzo franco stabilimento di produzione, merce insaccata, resa su mezzo di trasporto:

L. 22 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in su;
L. 23 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. (escluse);
L. 23,75 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonnellate;

2. — *Soda caustica fusa* 98 %. — Prezzi franco stabilimento di produzione, merce infustata, resa su mezzi di trasporto:

L. 45 al kg. per quantitativi superiori a 10 tonn., in fusti da 400 kg.;
L. 48 al kg. per quantitativi superiori a 10 tonn., in fusti diversi;
L. 49,50 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. (escluse);
L. 51 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn.

Sia per il carbonato di sodio che per la soda caustica fusa, gli imballaggi e le confezioni saranno addebitate al costo.

(3137)

Provvedimento n. 183 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo e il numero delle pagine dei giornali quotidiani di carattere economico.

Ferme restando le norme relative al numero delle pagine e prezzo dei giornali quotidiani in genere, stabilite e richiamate con la circolare n. 168 del 5 maggio u. s., il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 183 del 30 luglio 1949, ha deciso le seguenti autorizzazioni particolari per i soli quotidiani a carattere economico:

I giornali quotidiani a carattere economico hanno la facoltà di uscire in edizioni di un numero di pagine superiore alla sei, senza limitazione nelle edizioni. Per tali edizioni il prezzo, qualunque sia il numero delle pagine, non potrà superare L. 25. Per le edizioni a quattro e sei pagine restano i prezzi già stabiliti, rispettivamente di lire 15 e lire 20.

(3138)

Provvedimento n. 184 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata e degli stigliati di canapa verde per la campagna 1948-49.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 184 del 30 luglio 1949, ha stabilito quanto appresso:

1. — I prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1948-49, delle diverse qualità di canapa, per prodotto posto franco piede magazzino ammasso consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue, con decorrenza dal 30 dicembre 1948:

CANAPA MACERATA

Italia Settentrionale

1° Corpo	P.	L. 33.760 per q.le
2° »	S.	» 31.280 » »
3 »	T	» 27.800 » »
4° »	Q.	» 25.300 » »
Secondo cordaggio (prezzo medio) corrispondente al valore della partita « medio andante »	SC.	» 24.830 » »

Piemonte

Canapa buona di prima	» 21.770 » »
Canapa media di prima	» 19.010 » »
Canapa andante	» 16.250 » »
Canapa inferiore	» 13.110 » »

Italia Centrale

Canapa extra	» 30.110 » »
Canapa 1ª	» 27.200 » »
Canapa 2ª	» 23,300 » »
Canapa 3ª	» 20.000 » »

Italia Meridionale

Spago superiore chiaro paesano	L. 36.960 per q.le
Terziato chiaro paesano	» 33.650 » »
Terziato mezzocolore paesano	» 31.120 » »
Terziato scolorato paesano (prezzo medio)	» 27.410 » »
Terziato chiaro forestiero	» 32.150 » »
Terziato mezzocolore forestiero	» 29.680 » »
Terziato scolorato forestiero	» 26.560 » »

2. — Ai conferenti di partite di canapa macerata sarà corrisposto un prezzo non inferiore al 90 % dei corrispondenti prezzi di vendita.

STIGLIATI DI CANAPA VERDE

3. — Lungo tiglio buono con non più del 5 % di canapulo	L. 13.400 per q.le
Stracciato buono con non più del 9 % di canapulo	» 11.000 » »

Il Consorzio corrisponderà agli stigliatori un costo di stigliatura di L. 5.500 al q.le per lo stracciato buono con non più del 9 % di canapulo e di L. 7.500 al q.le per il lungo tiglio buono con non più del 5 % di canapulo.

4. — La compilazione del listino dei prezzi degli altri prodotti canapicoli non contemplati nel presente provvedimento sarà effettuata dal Consorzio nazionale canapa sulla base dei rapporti di aumenti risultanti dai nuovi prezzi di cui al paragrafo 1.

(3139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 166

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	755 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 5 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,925
Id. 3,50 % 1902	73,20
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	76,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,875
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 5 agosto 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli paesi).

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Concorso ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *A* della carriera amministrativa presso le Amministrazioni civili dello Stato, e che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 5 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto, 56, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in lettere o in lingue e letterature straniere ovvero un titolo di studio equipollente rilasciato da una Università o da un altro Istituto di istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma originale o in copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 5;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1. - Per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

2. - Per gli ex-combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di im-

piegato civile statale di ruolo nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, si trova nelle condizioni previste dal 2° comma del precedente art. 1;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare o di uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni altro foglio intercalare, mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, debitamente annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24 ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in bollo e, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24), del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto 56, Roma) entro il termine previsto dall'articolo 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile e stabilito

dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di fare pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici e ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio del personale e degli affari generali farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Art. 10.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati. Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle contenute nel regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata in conformità dell'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, e sarà composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un Consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei Conti, membro;

di un professore di Università di una delle discipline che sono argomento di prova scritta, membro;

del capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 6°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario amministrativo di gruppo *A*, del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferiti, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°; coloro che sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° e le indennità previste dall'art. 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) Diritto civile;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni;
4) Diritto internazionale pubblico;
5) Economia politica;
6) Nozioni di statistica;
7) Legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica;
8) Una lingua straniera, a scelta del candidato, il quale deve dar prova di saperla tradurre in italiano — e dall'italiano se trattasi della lingua francese — e leggere con sicurezza.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3). La prova orale verte su tutto il programma.

Art. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1949

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, foglio n. 309. — FERRARI

(3091)

Concorso a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattri posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246 al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *B* presso le Amministrazioni civili dello Stato, e che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 5 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto 56, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale e titoli equipollenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma originale o in copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 5;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 28° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti e di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1. — Per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

2. — Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo che, dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *B* della carriera di segreteria dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono procurre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione ha facilità di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bolla da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio ed uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare e di uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni altro foglio intercalare, mentre il certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, debitamente annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24 ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312) Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in bollo e, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24), del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto 56, Roma) entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica, (in carta bollata da L. 24) In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile e stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di fare pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio del personale e degli affari generali farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Art. 10.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati. Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle contenute nel regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata in conformità dell'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, e sarà composta:

di un direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

del Capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

di un referendario della Corte dei conti, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo amministrativo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 6°, membro;

di un professore ordinario di Istituti medi d'istruzione il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario amministrativo di gruppo *A*, del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferiti, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°; coloro che sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° e le indennità previste dall'art. 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) Istituzioni di diritto civile;

3) Legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) Legislazione sulle materie di pertinenza dei Servizi Spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica;

5) Nozioni di statistica;

6) Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 3) e 4). La prova orale verte su tutto il programma.

Art. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1949

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Presidenza, n. 27, foglio n. 307. — FERRARI

(3092)

Concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, decante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *C* della carriera d'ordine presso le Amministrazioni civili dello Stato, e che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 5 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata all'Ufficio del Personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma originale o in copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 5;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da lire 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 26° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1. Per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

2. Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944. n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, si trova nelle condizioni previste dal 2° comma del precedente art. 1;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune

nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare o di uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni altro foglio intercalare, mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, debitamente annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24 ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui allo art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in bollo e, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24), del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto 56, Roma), entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile e stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto articolo 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di fare pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio del personale e degli affari generali farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale.

Art. 10.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati. Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle contenute nel regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata in conformità dell'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, e sarà composta:

dal Capo del Personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, membri;

da un professore ordinario di istituti medi di istruzione il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membro;

da un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al 9°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario amministrativo di gruppo *A*, del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 10°.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferiti, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13°; coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° e le indennità previste dall'art. 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
4) Nozioni elementari di statistica;
5) Dattilografia;
6) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1) e 2).

La prova orale verte su tutto il programma.

Art. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, *foglio n.* 308. — FERRARI

(3093)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.